

**PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2025/2027 - Sezione  
3 PIAO 2025/2027**

Il parametro di virtuosità finanziaria previsto dal DL 34/2019 e dal DM 17 marzo 2020 come “valore soglia” di spesa di personale su entrate correnti per la fascia nella quale è collocato il Comune di Priocca è pari al **27,60%**

Il Comune di Priocca raggiunge nell’anno 2023 (rendiconto 2023) una percentuale pari al **16,75%** inferiore al valore soglia e che di conseguenza il margine potenziale di spesa fino al raggiungimento del valore soglia, secondo quanto stabilito dall’art. 4 del DPCM citato, allo stato attuale è pari a € **75.079,34** mentre a regime nell’anno 2024 la percentuale è del **20,18%**.

L’organigramma attuale dell’Ente, secondo le linee di indirizzo del DPCM 8 maggio 2018 è così aggiornato:

**DOTAZIONE ORGANICA**

N. Ord.	N. Posti	AREE	PROFILI PROFESSIONALI	POSTI OCCUPATI	POSTI VACANTI
				N.	N.
		AREA DEMOGRAFICA - AMMINISTRATIVA			
1	1		Funzionario	1	0
2	1		Funzionario	1	0
		AREA TECNICO - MANUTENTIVA			
3	1		Istruttore part time	0	1
4	1		Operatore esperto	0	1
5	1		Operatore	0	1
		AREA FINANZIARIA CONTABILE			
6	1		Funzionario	0	1
		AREA TRIBUTI			
7	1		Funzionario	1	0
		AREA VIGILANZA			
8	1		Istruttore	0	1
		AREA SOCIO ASSISTENZIALE -			
9	1		Istruttore	0	1
<b>TOTALE</b>				<b>3</b>	<b>6</b>

PIANO OCCUPAZIONALE 2025

Posto e ubicazione nell'organigramma	PIANO OCCUPAZIONALE 2025
AREA TECNICO - MANUTENTIVA N.1 POSTO DI OPERATORE ESPERTO	Preventivo esperimento di procedura di mobilità ai sensi degli artt. 34 e 34 bis del D.Lgs. 165/2001. In caso di esito negativo esperimento di bando di concorso pubblico.
AREA TECNICO - MANUTENTIVA N.1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO – PART TIME 50%	Preventivo esperimento di procedura di mobilità ai sensi degli artt. 34 e 34 bis del D.Lgs. 165/2001. In caso di esito negativo esperimento di bando di concorso pubblico.

ANNO 2026 Sostituzione del personale cessato

ANNO 2027 Sostituzione del personale cessato

Il programma assunzionale mantiene il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, e che determina una spesa non superiore a quella prevista dall'art. 4 del citato DPCM 17 marzo 2020

Nelle more dell'espletamento delle procedure di cui sopra l'Ente si avvale dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza, ai sensi dell'art. 1 comma 557 della Legge n. 311 del 30/12/2004 e/ o di prestazioni occasionali e/o di ditte o di somministrazione di lavoro interinale.

Eventuali assunzioni a tempo determinato che si dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale nel rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L.78/2010 convertito in Legge 122/2010 e s.m.i. e delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile

PRESO ATTO delle disposizioni previste dell'art. 31 bis del D.L. 152/2021:

*“Al solo fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), i comuni che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dai predetti progetti possono, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assumere con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, nel limite di una spesa aggiuntiva non superiore al valore dato dal prodotto della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione, per la percentuale distinta per fascia demografica indicata nella tabella sotto riportata, allegata al DL 152/21. Le predette assunzioni sono subordinate all'asseverazione da parte dell'organo di revisione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio. La spesa di personale derivante*

*dall'applicazione del presente comma, anche nel caso di applicazione del regime di "scavalco condiviso" previsto dalle vigenti disposizioni contrattuali, non rileva ai fini dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296."*

La presente programmazione triennale in oggetto sarà rivista annualmente e comunque potrà essere aggiornata in relazione a nuove e diverse esigenze ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme in materia di facoltà occupazionali e di spesa;

Dalla consistenza di personale presente nell'organizzazione dell'Ente, anche in relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, non emergono situazioni di personale in esubero ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

Preso atto dell'art. 4 comma 2 del citato decreto 17.3.2020 "il quale stabilisce che i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, (...) sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica".

Il prospetto, tenendo in considerazione della metodologia di calcolo prevista dal DL 34/2019 e dal DPCM 17 marzo 2020, redatto dal Responsabile del servizio finanziario relativo alle risorse finanziarie per assunzioni, e del confronto con i limiti di legge sopra indicati è il seguente

Verifica rispetto limiti spazi assunzionali sul Bilancio di previsione 2025/2027:

	2025	2026	2027
Spesa di personale previsione	279.824,14	269.588,54	269.688,54
Entrate previsione	1387.977,79	1373.872,66	1.373.972,66
Fcde previsione	1.252,28	1264,40	1264,40
Entrate netto fcde	1386.725,51	1.372.608,26	1.372.708,26
Percentuale	20,18%	19,64%	19,65%

Allo stato attuale l'importo delle risorse finanziarie destinate all'attuazione del programma di reclutamento di personale 2025/2027 rientra nei limiti di spesa di cui all'art. 1 comma 557 Legge 296/2006 e s.m.i., nei limiti previsti dall'art. 33 del DL n. 34 del 30-4-2019 coordinato con la legge di conversione 28 giugno 2019 n. 58 e il D.L. 34/2019, articolo 33, e in sua applicazione il DPCM 17 marzo 2020;

Il margine di spesa sopra citato, sulla base delle indicazioni disponibili anche per quanto riguarda le entrate correnti nell'arco del prossimo triennio, consente l'adozione del suddetto programma di reclutamento senza superare il "valore soglia" sopra citato;

Ai sensi dell'art. 1 comma 557-quater legge 27 dicembre 2006, n. 296 gli enti sono tutt'ora tenuti a rispettare, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013;

Il margine assunzionale maturato con le cessazioni intervenute nel quinquennio precedente, inteso in senso dinamico, consente l'adozione del programma di reclutamento;

E' stato acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti ai sensi dell'art 19 comma 8 L.n.488/2001;